

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3115

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

Presentata il 23 febbraio 1971

Istituzione del direttore tecnico responsabile nelle industrie alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti disposizioni legislative tendenti ad assicurare la genuinità dei prodotti alimentari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni; regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361; legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441), essenzialmente ispirate a criteri repressivi, risultano chiaramente inadeguate alle finalità loro assegnate. Infatti, il prelievo di campioni a cura delle autorità preposte e l'analisi di controllo eseguita presso appositi laboratori permettono di compiere la frode, l'alterazione, e l'adulterazione quando già il prodotto è stato immesso al consumo e può aver già recato danno alla salute pubblica. Inoltre, le procedure in atto, caratterizzate da esami in contraddittorio e concluse spesso solo dal giudizio determinante dell'istituto superiore di sanità, richiedono tempi notevoli e producono inconvenienti non lievi come quelli derivanti da provvedimenti coercitivi adottati in base al primo referto, i quali possono anche disporre l'arresto della produzione e della vendita di generi alimentari rivelatisi in seguito pienamente rispondenti ai requisiti di legge. Si impone, pertanto, la necessità di organizzare in forme preventive la tutela della genuinità dei prodotti alimentari in maniera da eliminare all'origine il possibile uso di sostanze non ammesse e nocive e le frodi commerciali, anche se non

lesive della salute pubblica, in analogia di quanto si attua in altro delicato settore quale quello della fabbricazione e vendita dei prodotti farmaceutici.

Detta necessità di azione preventiva maggiormente risalta ove si consideri che, con l'aumento numerico della popolazione e il progressivo miglioramento del tenore di vita, la intensificazione del ritmo di produzione delle derrate si accompagna alla ricerca di più rispondenti sistemi di conservazione: e sono evidenti i problemi di carattere tecnico connessi a tali nuove esigenze, in ordine soprattutto all'uso di sostanze atte al conseguimento delle finalità suindicate (anticrittogamici, antiparassitari, conservanti, ecc.), problemi che attengono massimamente alle prescrizioni di impiego e soprattutto alla verifica attenta perché le potenzialità tossiche di quelle sostanze non rimangano nel prodotto da consumare e nei suoi derivati di elaborazione industriale.

Si ritiene che una così rilevante e complessa azione non possa essere svolta che da persone aventi una adeguata preparazione scientifica, le quali, mentre sono inserite funzionalmente nelle singole aziende da cui dipendono, assumono una specifica responsabilità, in solido con il titolare dell'azienda, per l'osservanza dei canoni tecnici dettati per assicurare genuina produzione ed igienica distribuzione dei prodotti alimentari. Si propone per-

tanto che, in analogia di quanto realizzato in altri settori (oltre che nel già richiamato settore farmaceutico, nel campo della fabbricazione dei mangimi, nel campo delle costruzioni edilizie con la figura del direttore dei lavori, eccetera), sia dichiarata obbligatoria per legge la presenza, nelle organizzazioni aziendali del settore alimentare, di professionisti qualificati che siano in grado di progettare e controllare il ciclo produttivo e l'elaborazione di sostanze destinate all'alimentazione umana, attraverso una profonda conoscenza della fenomenologia attinente le trasformazioni ammissibili o da evitarsi ed una comprovata attitudine a tutte le più delicate determinazioni.

La istituzione della figura del biologo responsabile nella industria alimentare, caratterizzata da un rapporto di impiego stabile presso le grandi aziende (mentre nelle piccole aziende le medesime funzioni possono essere attribuite a liberi professionisti utilizzati saltuariamente) consegue la possibilità di un ulteriore controllo e di una responsabilità disciplinare per l'esercizio della professione; si consente un opportuno intervento dell'ordine professionale a tutela degli iscritti allorché questi possono venire a trovarsi in controversia con il datore di lavoro in ordine all'attribuzione della responsabilità.

Per le molteplici ragioni suesposte, alle quali va aggiunta la considerazione relativa alle economie che potranno essere realizzate con la limitazione dei laboratori già esistenti

e che sarebbero ancora da istituire, in gran numero, per un sufficiente assolvimento dei compiti repressivi assegnati dalla vigente legislazione, si confida che gli onorevoli colleghi vorranno concedere la loro approvazione della presente proposta di legge.

Vista la legge n. 396 del 24 maggio 1967 e rilevato che, fra l'altro, sono oggetto della professione di biologo:

la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

la identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari e quella degli agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; mezzi di lotta;

il controllo e lo studio di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;

l'identificazione e controlli di merci di origine biologica;

analisi e controlli delle acque potabili e minerali;

si evidenzia che ad assolvere il delicatissimo compito, più sopra richiamato, non può essere chiamato che il biologo. Questi unicamente, infatti, ha il possesso, sancito da una legge dello Stato, delle qualità e capacità per espletare, con la necessaria competenza, l'arduo compito di garantire la genuinità dei prodotti alimentari destinati all'uomo o ad animali che, a loro volta, possono diventare alimento umano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli stabilimenti ed i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari, ivi comprese le bevande, destinate sia agli uomini che agli animali devono essere diretti in modo continuativo da un biologo ovvero da un chimico laureato in chimica con indirizzo organico-biologico iscritto al relativo albo professionale.

Negli stabilimenti che occupino non più di trenta dipendenti può essere nominato, in luogo del direttore responsabile di cui al precedente comma un consulente scelto tra le persone che possono essere nominate direttore responsabile.

ART. 2.

L'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, non può essere rilasciata se gli stabilimenti e i laboratori non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Il direttore tecnico e il consulente sono responsabili solidamente con il titolare dello stabilimento o laboratorio, della osservanza delle vigenti disposizioni in materia di produzione delle sostanze alimentari, e della corrispondenza degli alimenti manipolati alla composizione dichiarata.

ART. 4.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti e laboratori di cui all'articolo 1 debbono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.